

## L TRATTAMENTO IVA DELLA CESSIONE DEI VEICOLI AZIENDALI

**Aggiornata  
al 18.11.2011**

Sostituisce la Scheda del 20.1.2011

Al fine di stabilire il corretto trattamento IVA della cessione di un veicolo aziendale è necessario verificare la detrazione dell'IVA a credito all'atto dell'acquisto.

Vanno inoltre considerate le ipotesi in cui il veicolo sia stato acquistato da un privato o sia stato immesso nella sfera imprenditoriale o professionale in quanto già posseduto.

### CESSIONE DI VEICOLI ACQUISTATI CON IVA

In relazione alla detrazione dell'IVA operata in sede di acquisto/importazione si individuano le seguenti fattispecie:

- l'IVA è stata **dettratta in misura integrale**, la relativa cessione va **assoggettata ad IVA** con aliquota del 21% (20% per le cessioni effettuate fino al 16.9.11);
- l'IVA era **interamente indetraibile**, la relativa **cessione è esente** ai sensi dell'art. 10, n. 27-quinquies, DPR 633/72;
- è stata **effettuata una detrazione parziale dell'IVA a credito**. La base imponibile al momento della cessione è determinata **moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione operata**. Una quota del corrispettivo di cessione verrà esposta nella fattura di vendita come quota non soggetta IVA.

Vale infatti il principio, contenuto nella disciplina IVA comunitaria, in base al quale **la rivendita** di un bene acquistato (destinato in parte all'attività di impresa/lavoro autonomo e in parte al consumo privato) si considera **soggetta a IVA soltanto per la parte destinata all'uso professionale**.

Art. 13, co. 5, DPR 633/72  
CIR 55/E/07, par. 5

**BASE IMPONIBILE** successiva per  
cessione di beni a detrazione ridotta



CORRISPETTIVO

X

**PERCENTUALE DI  
DETRAZIONE RIDOTTA**

Al fine di individuare il corretto trattamento all'atto della cessione è importante riepilogare le differenti regole di detrazione che si sono succedute nel tempo.

**Fino al 27.6.07** i veicoli interessati a limitazioni nella detrazione erano individuati in base alla classificazione del Codice della Strada. In particolare per le **autovetture, motocicli** (fino a 350 cc) e **ciclomotori**:

- fino al 31.12.2000 vigeva l'indetraibilità totale per tutti i soggetti
- dall'1.1.01 al 31.12.05 la detrazione ammessa era pari al 10%;
- dall'1.1.06 al 13.9.06 la detrazione ammessa era pari al 15%.

Per gli **acquisti effettuati dall'1.1.03 al 13.9.06** è stato possibile presentare l'istanza di rimborso IVA. Coloro i quali hanno presentato l'istanza telematica hanno potuto recuperare (detrazione + rimborso) fino al 40% dell'IVA a credito.

- dal 14.9.06 al 27.6.07, a seguito della nota sentenza della Corte di Giustizia UE, la detrazione è stata ammessa in virtù del principio di inerenza, ossia *"nella misura in cui i beni...sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta"*.

Non erano sottoposti a limitazioni alla detrazione i veicoli acquistati da **agenti di commercio**, società di leasing, noleggio.

**Dal 28.6.07** il Legislatore ha individuato, in tema di detrazione IVA, le seguenti casistiche applicabili ai **veicoli stradali a motore** (si prescinde dalla classificazione dei veicoli prevista dal Codice della Strada):

- utilizzo **in via non esclusiva per l'attività** (detrazione forfetaria 40%);
- utilizzo **esclusivo** nell'esercizio dell'impresa/professione (detrazione 100%);
- **veicoli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa** (detrazione 100%). È il caso di coloro che effettuano commercio di veicoli, leasing, noleggio;
- **agenti di commercio** (detrazione 100%, salvo uso promiscuo).

Scarica  
l'allegato  
Word



FAC SIMILI DI FATTURE

### VEICOLI STRADALI A MOTORE

sono quelli:

- adibiti a trasporto di persone e cose
- massa ≤ 3.500 kg
- posti a sedere ≤ 8 escluso conducente

RIS 6/DPF/08



ATTENZIONE

Per i **motocicli oltre 350cc** l'IVA continua ad essere **totalmente indetraibile**.

Data acquisto	Presentata istanza telem. rimborso IVA	Percentuale di detrazione applicata	Trattamento prima rivendita
Fino al 31.12.2000		0	Esente art. 10, n. 27-quinquies
Dall'1.1.01 al 31.12.02		10	Base imponibile 10%
Dall'1.1.03 al 31.12.05	NO	10	Base imponibile 10%
	SI	40	Base imponibile 40%
Dall'1.1.06 al 13.9.06	NO	15	Base imponibile 15%
	SI	40	Base imponibile 40%
Dal 14.9.06 al 27.6.07		Secondo inerenza ES: 50%	Base imponibile = % IVA detratta (ES: 50%)
		40%	Base imponibile 40%
Dal 28.6.07		100%	Base imponibile 100 %
		Secondo inerenza ES: 80%	Base imponibile = % IVA detratta (ES: 80%)

### RIVENDITE SUCCESSIVE

Il principio di applicazione dell'IVA in base alla percentuale detratta opera in generale anche per le **rivendite successive alla prima**.

In deroga a tale principio, qualora al momento dell'acquisto il cedente ha applicato l'IVA sulla base imponibile del 10%-15%, per le successive rivendite si applica il regime del margine.

CIR 8/E/09  
Quesito 6.2

### FATTURAZIONE: INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA IMPONIBILE E DELLA QUOTA NON SOGGETTA AD IVA

Qualora, in sede di contrattazione con il venditore, venga concordato un **prezzo complessivo dell'IVA**, per la compilazione della fattura relativa alla **prima cessione** del veicolo acquistato con IVA, è necessario determinare la quota imponibile IVA e quella non soggetta, in modo che la somma della **quota imponibile**, della **relativa IVA** al 21% e della **quota non soggetta** ad IVA sia pari al **prezzo concordato**. Ciò discende dal fatto che è il corrispettivo al netto dell'IVA che va ripartito tra quota imponibile e quota non soggetta in base alla percentuale di detrazione operata all'acquisto.

#### QUOTA IMPONIBILE IVA



$$\frac{\text{Prezzo concordato} \times \text{pd}}{100 + 21\% \times \text{pd}}$$

#### QUOTA NON SOGGETTA AD IVA



$$\text{Prezzo concordato} - \text{Q.impon.} - \text{IVA}$$

pd = percentuale di detrazione all'acquisto

ES. Prezzo concordato = 5.000, pd = 40

**Quota imponibile:**  $5.000 \times 40 / (100 + 21\% \times 40) = 1.845,02$

**IVA 21%:**  $1.845,02 \times 21\% = 387,45$

**Quota non soggetta:**  $= 5.000 - 1.845,02 - 387,45 = 2.767,35$

**Totale fattura** 5.000,00

Pd	Percentuale quota imponibile	Percentuale quota non sogg.
10	9,7943%	88,1489%
15	14,5419%	82,4043%
40	36,9004%	55,3506%
80	68,4932%	17,1233%

La tabella a fianco contiene le **percentuali** da applicare al **prezzo concordato** per determinare la **quota imponibile** e la **quota non soggetta**, senza necessità di dover effettuare il calcolo sopra commentato.

### CESSIONE DI VEICOLI ACQUISTATI USATI - REGIME DEL MARGINE

Nel caso di acquisto di veicoli usati:

- da privati;
- da soggetti che non hanno potuto detrarre l'IVA e pertanto hanno fatturato in esenzione ex art. 10, n. 27-quinquies, DPR 633/72;
- da soggetti che hanno applicato l'IVA sul 10%-15% del corrispettivo (con indetraibilità dell'IVA);
- da soggetti che hanno applicato il regime del margine ex art. 36, DL 41/95;

sulla successiva cessione **sarà applicato il regime del margine**.

Nella **fattura di cessione del veicolo** l'IVA non è esposta separatamente ma viene evidenziato che si tratta di cessione effettuata "ex art. 36, DL 41/95".

Il medesimo trattamento si applica nel caso in cui il veicolo oggetto di cessione sia stato immesso nella sfera imprenditoriale o professionale, in quanto già posseduto in precedenza.

### APPROFONDIMENTI

- SEAC: [IF 51/08](#) e [75/10](#)
- Artt. 13, e 19 bis1, lett. c), DRP 633/72
- Agenzia Entrate: CIR 55/E/07 e 8/E/09